Dott. Emilio Pacella
Revisore Legale
C.T.G.

Dott. Luca Pacella
Revisore Legale
C.T.G.

CIRCOLARE N. 19/2015

Pordenone, 21 gennaio 2015

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: disposizione sull'autotrasporto merci in conto terzi- novità a decorrere dall'1.1.2015

La Legge di Stabilità per l'anno 2015 ha introdotto importanti novità nel settore dell'autotrasporto merci conto terzi con effetti già a decorrere dal primo gennaio 2015.
Di seguito analizziamo le più importanti che hanno riflessi sia nei confronti degli autotrasportatori che nei confronti dei committenti.

Libertà negoziale

Viene ripristinata la libertà negoziale delle parti nella determinazione dei corrispettivi dei contratti di trasporto merci in ambito nazionale.
Sono stati abrogati i costi minimi di esercizio e l'unico vincolo che viene previsto dalla norma è quello che prevede che il prezzo della prestazione deve tener conto dei principi di adeguatezza in materia di sicurezza stradale e sociale.
Nel caso in cui il contratto abbia per oggetto prestazioni di trasporto da effettuare in un arco temporale eccedente i trenta giorni, la parte del corrispettivo corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, così come individuata nel contratto o nelle fatture emesse con riferimento alle prestazioni effettuate dal vettore nel primo mese di vigenza dello stesso, è adeguata sulla base delle variazioni intervenute nel prezzo del gasolio da autotrazione, dove tali variazioni superino del 2% il valore preso a riferimento al momento della sottoscrizione del contratto stesso o dell'ultimo adeguamento effettuato.
Tale adeguamento viene effettuato anche in relazione alle variazioni delle tariffe autostradali italiane.

Abolizione obbligo di indicazione del costo di carburante in fattura

E' abolito l'obbligo di indicare il costo del carburante nelle fatture delle imprese di autotrasporto merci conto terzi per i contratti non scritti.
Si rende necessario, pur tuttavia, per poter applicare l'eventuale aggiornamento del prezzo in caso di variazione del prezzo del carburante superiore al 2% per i contratti che eccedono i 30 giorni, indicare nella prima fattura o nel contratto, il costo del carburante preso come base di riferimento.

Adempimenti e responsabilità del committente

Il committente è tenuto ad acquisire dall'impresa di trasporto un'attestazione rilasciata dagli enti previdenziali, di data non anteriore a 3 mesi, dalla quale risulti che il vettore sia in regola con i versamenti.

Studio Pacella Commercialisti Associati
Via Cavallotti n. 24 - 33170 - Pordenone - tel. 0434523920 (r.a.) - fax 0434523914 - Partita I.VA. 01345130932
www.studio-pacella.it ***e-mail: info@studio-pacella.it***

In caso contrario è obbligato in solido con il vettore, nonché con ciascuno degli eventuali sub-vettori, entro il limite di un anno dalla cessazione del contratto di trasporto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, nonché i contributi previdenziali ed i premi assicurativi agli enti competenti, dovuti limitatamente alle prestazioni ricevute nel corso della durata del contratto di trasporto.
Se il contratto di trasporto viene stipulato in forma non scritta, il committente che non ha effettuato la verifica di cui sopra, assume anche gli oneri relativi all'inadempimento degli obblighi fiscali ed alla violazioni del Codice della Strada commesse dal vettore nell'espletamento del servizio di trasporto effettuato per conto del committente.
Il Comitato Centrale Albo autotrasporto istituirà, al fine di consentire al committente di effettuare tutti i controlli sulla regolarità del vettore, sul portale Internet apposita sezione dalla quale si possa sinteticamente acquisire la qualificazione di regolarità del vettore cui si intende affidare lo svolgimento dei servizi di autotrasporto merci.

Abrogazione dell'obbligo della scheda di trasporto

La scheda di trasporto che doveva essere emessa dal committente per ogni trasporto su strada effettuato da vettori in conto terzi non è più obbligatoria.
Attenzione che in caso di contratto di trasporto stipulato in forma non scritta, le istruzioni di trasporto che prima erano riportate sulla scheda di trasporto, devono comunque essere a bordo del veicolo. In mancanza delle istruzioni di cui sopra a bordo del veicolo, al vettore ed al committente si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni contestate al conducente (limiti di velocità e tempi di guida).
Le istruzioni devo essere compatibili con il rispetto della normativa sulla circolazione stradale.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti

Studio Pacella Commercialisti Associati
Via Cavallotti n. 24 - 33170 - Pordenone - tel. 0434523920 (r.a.) - fax 0434523914 - Partita I.VA. 01345130932
www.studio-pacella.it ***e-mail: info@studio-pacella.it***